



Direzione Provinciale di Asti

CONVENZIONE

tra

il Comune con sede in Canelli - di seguito indicato come “Comune di Canelli”-, legalmente rappresentato dall’Ing. Davide Mussa che agisce nel presente atto nell’esclusivo interesse del Comune di Canelli nella sua qualità di Responsabile del Settore 5 “Tecnico”, domiciliato per la carica in Via Roma, n. 37, Canelli;

e

l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Asti con sede in Via Zangrandi n. 6 – C.F. 06363391001, di seguito indicata come “Agenzia”, rappresentata dal Dott. Gerardo Ambrosino, nella sua qualità di Direttore Provinciale di Asti *pro tempore*.

PREMESSO

che l’Agenzia, come da Statuto, esercita tra le altre, funzioni ed attribuzioni legate alla “... assistenza ai contribuenti, assicurando loro l’informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri Enti interessati dal sistema della fiscalità”;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

L’Agenzia si impegna ad erogare i servizi, di cui al successivo articolo 4, il martedì ed il giovedì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e nel periodo compreso tra maggio e settembre anche nella giornata di venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. L’Agenzia terrà, inoltre, conto del flusso stagionale (rilascio codici fiscali) intensificando l’apertura dello sportello sulla base del numero di contribuenti che richiederanno il predetto servizio.

L’Agenzia potrà unilateralmente modificare la durata e la frequenza settimanale del servizio in presenza di particolari esigenze gestionali e previa comunicazione

da effettuarsi tramite posta elettronica certificata, con preavviso ove possibile di almeno 15 giorni.

Articolo 2

L'Agenzia si impegna a garantire la presenza di propri funzionari, così da assicurare i servizi di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Il Comune di Canelli si impegna a mettere a disposizione a titolo gratuito, a decorrere dal 01 gennaio 2020, il locale sito in via G.B. Giuliani, n. 29, come evidenziato nella planimetria di cui all'allegato A), considerato idoneo dall'Agenzia in relazione alla tipologia dei servizi erogati, assicurandone il mantenimento in buono stato d'uso e assumendone integralmente gli oneri, le spese di natura ordinaria e straordinaria nonché tutte le utenze.

Articolo 4

I servizi erogati ai cittadini riguarderanno:

- consegna documenti;
- rilascio codice fiscale, tessera sanitaria e partita IVA
- abilitazioni ai servizi telematici;
- registrazione atti e contratti di locazione;
- ricezione dichiarazioni di successione cartacee residuali;
- informazione ed assistenza sui servizi erogati;
- rilascio visure catastali relative agli immobili di proprietà dei richiedenti;
- ispezioni ipotecarie informatiche.

Articolo 5

La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2020 ed ha durata fino al 31 dicembre 2020, salvo disdetta di ciascuna delle parti da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno 30 giorni, per variate esigenze organizzative.

L'eventuale rinnovo dovrà essere oggetto di nuova convenzione.

L'erogazione dei servizi da parte dell'Agenzia proseguirà dal 01 gennaio 2020.

Alla scadenza della convenzione, l'Agenzia si impegna a riconsegnare al Comune di Canelli il locale messo a disposizione nello stato in cui esso si trova al momento della stipula della presente convenzione, con esclusione del normale deperimento d'uso.

L'Agenzia e il Comune di Canelli possono risolvere la presente convenzione in ogni momento per provata inadempienza della controparte degli impegni previsti

nei precedenti articoli, senza oneri a carico della parte adempiente e previa comunicazione da effettuarsi secondo le modalità e i tempi indicati al precedente articolo 1.

Articolo 6

Il locale si intende concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che l'Agenzia dichiara espressamente di conoscere.

L'Agenzia non potrà apportarvi alcuna modifica e/o trasformazione, senza il preventivo consenso scritto del Comune di Canelli, che si riserva di accertarne l'opportunità e la necessità.

L'Agenzia sarà, inoltre, responsabile a tutti gli effetti, nessuno escluso, della gestione di arredi ed attrezzature di sua proprietà, in esso presenti.

E' fatto divieto all'Agenzia di adibire il locale ad uso diverso da quello convenuto, intendendosi tale pattuizione come clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.

E' fatto inoltre divieto all'Agenzia di locare in tutto o in parte o concedere in via gratuita il locale in oggetto.

Il Sindaco potrà ispezionare il locale concesso in uso previa comunicazione alla Direzione Provinciale di Asti ed esclusivamente in presenza di un funzionario dell'Agenzia all'uopo delegato.

Le pulizie dei locali dovranno essere previste in presenza dei funzionari dell'Agenzia.

Articolo 7

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia, compreso quanto previsto in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Qualsiasi modifica alla presente convenzione potrà essere consensualmente apportata esclusivamente in forma scritta.

Il Direttore Provinciale
Dott. Gerardo Ambrosino

Il Responsabile del Settore 5
Ing. Davide Mussa



Altra Proprietà

Via G.B. Giuliani